

Gazzetta ufficiale L 383 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

16 novembre 2020

Sommario

II *Atti non legislativi*

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020** 1
- ★ **Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020** 3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2020/1704 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2020

riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ⁽¹⁾ («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio ⁽²⁾, è entrato in vigore l'8 agosto 2008.
- (2) Il relativo protocollo, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo, entrato in vigore il medesimo giorno per un periodo di due anni, è stato più volte sostituito.
- (3) L'8 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania») per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un protocollo di esecuzione di tale accordo.
- (4) Al fine di evitare una lunga interruzione delle attività di pesca, il Consiglio ha altresì autorizzato la Commissione a negoziare una proroga, per un periodo massimo di un anno, del protocollo dell'accordo in vigore ⁽³⁾ in scadenza il 15 novembre 2019 («protocollo»). L'8 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/1918 ⁽⁴⁾ relativa a tale proroga.
- (5) Tra il settembre 2019 e il febbraio 2020 si sono svolte quattro tornate di negoziati con la Mauritania per la conclusione di un nuovo accordo e di un nuovo protocollo. Tali negoziati non hanno portato ad alcuna soluzione.

⁽¹⁾ GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).

- (6) A causa dell'attuale situazione sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 e nonostante la prima proroga del protocollo, va constatato che i negoziati per la conclusione del nuovo accordo e del nuovo protocollo non termineranno in tempo utile e non consentiranno pertanto di evitare un'interruzione delle attività di pesca. In tale contesto, il 26 giugno 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una nuova proroga del protocollo della durata massima di un anno.
- (7) In attesa della finalizzazione dei negoziati per la conclusione del nuovo accordo e del nuovo protocollo, la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla seconda proroga, per il periodo massimo di un anno, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo («accordo in forma di scambio di lettere»). Al termine di tali negoziati l'accordo in forma di scambio di lettere è stato siglato il 7 luglio 2020.
- (8) Obiettivo dell'accordo in forma di scambio di lettere è consentire all'Unione e alla Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane e permettere alle navi dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.
- (9) Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle acque mauritane, è opportuno applicare l'accordo in forma di scambio di lettere in via provvisoria a decorrere dal 16 novembre 2020 o di qualsiasi altra data successiva a decorrere dalla sua firma, conformemente al suo punto 6).
- (10) È opportuno firmare l'accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo in via provvisoria, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020, fatta salva la conclusione di detto accordo ⁽⁵⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi altra data successiva a decorrere dalla sua firma ⁽⁶⁾, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020

Per il Consiglio
La presidente
S. SCHULZE

⁽⁵⁾ Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

⁽⁶⁾ La data a partire dalla quale l'accordo in forma di scambio di lettere sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA RELATIVO ALLA PROROGA DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, IN SCADENZA IL 15 NOVEMBRE 2020

A. Lettera dell'Unione europea

Egregi Signori,

ho l'onore di confermarVi che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la seconda proroga del protocollo attualmente vigente (16 novembre 2015 - 15 novembre 2019, già prorogato di un anno fino al 15 novembre 2020 ⁽¹⁾), in appresso «il protocollo», che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in attesa di concludere i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno convenuto quanto segue:

- 1) dal 16 novembre 2020 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.
- 2) La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi alle acque mauritane per il periodo della proroga corrisponderà all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo, quale modificato dalla commissione mista del 15 e 16 novembre 2016 ⁽²⁾. Tale pagamento sarà effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.
- 3) L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 4,125 milioni di EUR. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, entro due mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicheranno *mutatis mutandis*.
- 4) Qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2 e 3 saranno ridotti *pro rata temporis*. L'importo corrispondente già versato sarà dedotto dalla prima contropartita finanziaria dovuta in virtù del nuovo protocollo.
- 5) Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga, le licenze di pesca saranno rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato 1, appendice 1, del protocollo.
- 6) Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare il Vostro accordo sul tenore della medesima.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019 (GU UE L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/451 della Commissione, del 14 marzo 2017 (GU UE L 69 del 15.3.2017, pag. 34).

Per l'Unione europea

Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

15 -11- 2020

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

B. Lettera della Repubblica islamica di Mauritania

Egregi Signori,

mi prego di comunicarVi di aver ricevuto, in data odierna, la Vostra lettera così redatta:

«Egregi Signori,

ho l'onore di confermarVi che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la seconda proroga del protocollo attualmente vigente (16 novembre 2015 - 15 novembre 2019, già prorogato di un anno fino al 15 novembre 2020 ⁽³⁾), in appresso "il protocollo", che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in attesa di concludere i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno convenuto quanto segue.

- 1) Dal 16 novembre 2020 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.
- 2) La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi alle acque mauritane per il periodo della proroga corrisponderà all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo, quale modificato dalla commissione mista del 15 e 16 novembre 2016 ⁽⁴⁾. Tale pagamento sarà effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.
- 3) L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 4,125 milioni di EUR. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, entro due mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicheranno *mutatis mutandis*.
- 4) Qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2 e 3 saranno ridotti *pro rata temporis*. L'importo corrispondente già versato sarà dedotto dalla prima contropartita finanziaria dovuta in virtù del nuovo protocollo.
- 5) Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga, le licenze di pesca saranno rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato 1, appendice 1, del protocollo.
- 6) Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.».

Confermo che il contenuto della Vostra lettera è accettabile per il mio governo.

La Vostra nonché la presente costituiscono un accordo conformemente alla Vostra proposta.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019 (GU UE L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/451 della Commissione, del 14 marzo 2017 (GU UE L 69 del 15.3.2017, pag. 34).

Per il governo della Repubblica islamica di Mauritania

Fait à Bruxelles, le
 Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

15 -11- 2020

Pour le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie
 За правителството на Ислямска република Мавритания
 Por el Gobierno de la República Islámica de Mauritania
 Za vládu Mauritánské islámské republiky
 For Den Islamiske Republik Mauretaniens regering
 Für die Regierung der Islamischen Republik Mauretanien
 Mauritaania Islamivabariigi valitsuse nimel
 Για την Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μавριτανίας
 For the Government of the Islamic Republic of Mauritania
 Za Vladu Islamske Republike Mauritanije
 Per il governo della Repubblica islamica di Mauritania
 Mauritānijas Islāma Republikas valdības vārdā –
 Mauritanijos Islamo Respublikos vyriausybės vardu
 A Mauritániai Iszlám Köztársaság kormánya részéről
 Għall-Gvern tar-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania
 Voor de regering van de Islamitische Republiek Mauritië
 W imieniu Rządu Islamskiej Republiki Mauretańskiej
 Pelo Governo da República Islâmica da Mauritânia
 Pentru Guvernul Republicii Islamice Mauritania
 Za vládu Mauritánskej islamskej republiky
 Za vlado Islamske republike Mavretanije
 Mauritanian islamilaisen tasavallan hallituksen puolesta
 För Islamiska republiken Mauretaniens regering

عبد الله سي

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT